Ricorso proposto il 1º agosto 2011 — Hartmann/UAMI

IT

(Causa T-415/11)

(Nutriskin Protection Complex)

(2011/C 298/38)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Paul Hartmann AG (Heidenheim an der Brenz, Germania) (rappresentante: avv. N. Aicher)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 26 maggio 2011, procedimento R 1524/2010-1;
- condannare il convenuto alle spese, comprese quelle relative al procedimento di ricorso dinanzi all'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Nutriskin Protection Complex» per prodotti delle classi 3 e 5 — registrazione n. 8 995 086.

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento n. 207/2009, in quanto la domanda di registrazione del marchio comunitario «Nutriskin Protection Complex» non sarebbe né descrittiva in relazione ai prodotti delle classi 3 e 5 né priva di carattere distintivo, poiché, da un lato, l'elemento costitutivo «Nutriskin», a causa del carattere insolito della combinazione, riporta a un concetto che non creerebbe alcuna impressione direttamente descrittiva e, dall'altro, in quanto il convenuto si sarebbe limitato a dedurre dal significato descrittivo del marchio del quale è stata chiesta la registrazione l'asserita mancanza di carattere distintivo.

Ricorso proposto il 29 luglio 2011 — Biotronik SE/UAMI — Cardios Sistemas (CARDIO MANAGER)

(Causa T-416/11)

(2011/C 298/39)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Biotronik SE & Co. KG (Berlino, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Reich e S. Pietzcker)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cardios Sistemas Comercial e Industrial Ltda (San Paolo, Brasile)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 27 maggio 2011, procedimento R 1156/2010-2;
- accogliere l'opposizione alla registrazione di marchio comunitario n. 5378071 con riferimento a tutti i prodotti delle classi 9 e 10;
- in subordine, rinviare l'opposizione all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno per ulteriori valutazioni, conformemente alla sentenza del Tribunale;
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la Cardios Sistemas Comercial e Industrial Ltd^a.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «CARDIO MANAGER» per prodotti delle classi 9 e 10 — registrazione n. 5 378 071.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo «CardioMessenger» per prodotti delle classi 9 e 10.

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: da un lato, violazione dell'art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con la regola 22, nn. 3 e 4, del regolamento n. 2868/95, in quanto sarebbe dimostrata l'utilizzazione del marchio «CardioMessenger» conformemente ai requisiti di luogo e di tempo nonché di estensione e natura e, dall'altro, violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), e dell'art. 41 del regolamento n. 207/2009, dato che sussisterebbe un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

Ricorso proposto il 5 agosto 2011 — Laboratoire Bioderma/UAMI — Cabinet Continental (BIODERMA)

(Causa T-427/11)

(2011/C 298/40)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Laboratoire Bioderma (Lione, Francia) (rappresentante: avv. A. Teston)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cabinet Continental (Parigi, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della commissione di ricorso dell'UAMI 28 febbraio 2011;
- respingere l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità del marchio registrato presentata dalla società Cabinet Continental:
- condannare l'UAMI e/o il richiedente la dichiarazione di nullità a sopportare tutte le spese sostenute dalla ricorrente nell'ambito del presente ricorso;
- condannare il richiedente la dichiarazione di nullità a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente nell'ambito del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento e alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio denominativo «BIODERMA» per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 44 — marchio comunitario n. 3 136 892

Titolare del marchio comunitario: Laboratoire Bioderma

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Cabinet Continental

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la domanda di dichiarazione di nullità è stata presentata sulla base dell'art. 52, n. 1, lett. a), e dell'art. 7, n. 1, lett. b), c) e d), del regolamento n. 207/2009.

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento e dichiarazione di nullità del marchio comunitario n. 3 136 892

Motivi dedotti: violazione degli artt. 7, n. 1, lett. b) e c), e 75 del regolamento n. 207/2009, in quanto la decisione impugnata sarebbe erronea per quanto attiene, tra l'altro, al significato del marchio di cui trattasi in lingua greca e alla percezione che di detto marchio ha il pubblico greco.

Ricorso proposto l'8 agosto 2011 — Universal Display/ UAMI (UniversalPHOLED)

(Causa T-435/11)

(2011/C 298/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Universal Display Corp. (New Jersey, USA) (rappresentanti: A. Poulter e C. Lehr, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Ribaltare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 18 maggio 2011, nel procedimento R 215/2011-2.
- Accogliere la richiesta di registrazione del marchio comunitario ed autorizzarla a procedere alla pubblicazione.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo «UniversalPHOLED» per prodotti appartenenti alla classe 1 — Richiesta di marchio comunitario n. W01015224

Decisione dell'esaminatore: Rigetto della richiesta di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha commesso un errore nell'analisi della registrabilità della richiesta del marchio comunitario «UniversalPHOLED»

Ricorso proposto il 5 agosto 2011 — Golden Balls/UAMI — Intra-Presse (GOLDEN BALLS)

(Causa T-437/11)

(2011/C 298/42)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Golden Balls Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: M. Edenborough, QC, e S. Smith, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Intra-Presse (Boulogne-Billancourt, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 26 maggio 2011, nel procedimento R 1310/2010-1, nella parte in cui dichiara che il ricorso dinanzi alla commissione di ricorso è accolto per quanto riguarda i prodotti appartenenti alla classe 16.
- Condannare il convenuto a pagare le spese sostenute dalla ricorrente in occasione di questo ricorso o, in subordine, condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a pagare le spese sostenute dalla ricorrente in occasione di questo ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo «GOL-DEN BALLS» per prodotti appartenenti alle classi 9, 21 e 24 — Richiesta di marchio comunitario n. 6324164